



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
(Città Metropolitana di Genova)

Linee Guida per la disciplina di incarichi legali del Comune di Cogoleto

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 81 in data 22.09.2021

Sommario

Linee Guida per la disciplina di incarichi legali del Comune di Cogoleto	1
I.....	3
DISCIPLINA DELLA MATERIA	3
II3	
MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI.....	3
III4	
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO.....	4
IV5	
DISCIPLINARE	5
V	5
SPETTANZE ECONOMICHE	5
VI6	
ISTITUZIONE ELENCO E PUBBLICITA'	6
VII6	
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE	6
VIII7	
GIURISDIZIONI SUPERIORI e CORTE D'APPELLO	7
IX7	
CANCELLAZIONE DALL'ELENCO.....	7
X.....	7
PRIVACY.....	7
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO.....	8

I

DISCIPLINA DELLA MATERIA

1. Le presenti linee Guida disciplinano il conferimento degli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte del Comune, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.
2. E' consentito affidare incarichi professionali a legali esterni secondo quanto disciplinato dal presente regolamento.

II

MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI ESTERNI

1. Gli incarichi esterni di rappresentanza in giudizio sono conferiti dal Responsabile del Settore a cui afferiscono i servizi legali e contenzioso, previa verifica della relativa copertura finanziaria.
2. Al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è costituito apposito elenco di professionisti formato, ai sensi delle presenti Linee Guida, a seconda della materia civilistica, amministrativa, penale, lavoristica, tributaria-fiscale e altre. La scelta del professionista dovrà essere operata secondo la motivazione indicata nella determinazione di affidamento tenendo conto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dei seguenti criteri:
 1. Specializzazioni per materia dichiarata nei curricula;
 2. Minor corrispettivo (Diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire, nel caso in cui per l'affidamento di uno specifico incarico sia possibile riscontrare una sostanziale equivalenza tra diversi profili professionali;
 3. Evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
 4. Foro di competenza per la causa;
 5. Per cause e contenziosi caratterizzati non da elevata complessità dare opportunità ai giovani professionisti.
3. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense.
4. Di norma non possono essere dati incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali, come da motivazione esplicitata nell'atto di affidamento, in cui la natura

dell'incarico implichi la nomina di domiciliatari o richieda conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o la complessità della causa sia tale da rendere opportuna la costituzione di un collegio di difesa.

5. Al fine di compiere le valutazioni prodromiche al conferimento dell'incarico il Responsabile competente provvederà, salvo casi del tutto eccezionali connessi con i tempi della causa, a richiedere conferma delle specifiche competenze per le materie di interesse, nonché di un preventivo, per le vie brevi e telematiche, ad almeno 3 professionisti iscritti nell'elenco di cui alle presenti Linee Guida individuati secondo i criteri di cui sopra. L'amministrazione s'impegna ad applicare il principio di rotazione degli incarichi.

6. Per i gradi di giudizio successivi al primo, è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado. Ciò, salvo diversa proposta del Responsabile, motivata con illustrazione di specifici motivi di insoddisfazione per l'Ente. Può altresì prescindersi dalla richiesta dei tre preventivi, qualora per la particolare natura e complessità della causa si renda opportuno rivolgersi a docenti universitari o riconosciuti specialisti della materia oggetto del ricorso e comunque fatto salvo il principio di rotazione degli incarichi.

III

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE ALL'ELENCO

1. Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui alle presenti Linee Guida, gli avvocati regolarmente iscritti all'Albo del Foro di appartenenza, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- capacità a contrarre con la P.A, ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati;
- assenza di condanne penali per delitto doloso;
- assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- Idoneità professionale comprovata dall'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 anni;
- Assenza di conflitto di interesse in ordine all'incarico affidato in relazione anche a quanto disposto dall'art. 24 del Codice Deontologico Forense e dal punto 3.1.6 delle Linee Guida ANAC;
- assenza di cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di assistenza o consulenza nell'interesse dell'Ente.

2. Il possesso dei requisiti di cui sopra è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione al registro. Resta peraltro salva la possibilità per l'Ente di chiedere dimostrazione di quanto sopra a mezzo certificazione specifica.

IV

DISCIPLINARE

1. All'atto del conferimento dell'incarico il professionista deve sottoscrivere apposito disciplinare in cui verrà previsto:

- L'impegno a contenere la parcella nel limite del preventivo;
- L'obbligo di rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita richiesta l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta richiesta e soprattutto di espressa accettazione da parte dell'Ente nessuna maggior pretesa potrà essere vantata dal professionista;
- Indicazione dei dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
- L'indicazione che la previsione del compenso del professionista dovrà essere adeguata all'importanza della prestazione e, in ogni caso deve intendersi onnicomprensiva (fase esecutiva compresa) e potrà essere suscettibile di decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali;
- Permanenza, all'atto del conferimento dell'incarico, dei requisiti richiesti per l'iscrizione al registro.

2. E' fatto salvo il diritto del professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati dal giudice e che abbia effettivamente recuperato dalla controparte soccombente, potendo a tal fine chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell'art. 93 cpc.

3. Gli incarichi necessitano la preventiva acquisizione del CIG e laddove normativamente previsto devono essere formalizzati sulle piattaforme elettroniche accreditate.

V

SPETTANZE ECONOMICHE

1. Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta motivata, il Responsabile comunale può autorizzare liquidazioni parziali ed anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 20% del preventivo.

2. In ogni caso la liquidazione deve avvenire nel rispetto dei limiti posti dai vincoli di bilancio e comunque nel termine di 30 giorni dalla presentazione della parcella (dettagliata con indicazione delle singole prestazioni rese) emessa a seguito del deposito della sentenza. Nella documentazione a corredo degli atti di affidamento deve essere inserita e conservata un report da parte del Responsabile sulla congruità del preventivo.

VI

ISTITUZIONE ELENCO E PUBBLICITA'

1. Ai fini dell'affidamento di incarichi professionali ad Avvocati esterni, l'Amministrazione istituisce un apposito elenco degli esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinnanzi a tutte le Magistrature.
2. L'iscrizione in detto elenco avviene su domanda del professionista, redatta in apposito modulo messo a disposizione dal Comune, secondo le scadenze e modalità definite in apposito bando.
3. L'Elenco sarà interessato da revisioni periodiche in base alle richieste di iscrizione, cancellazione o di revisione pervenute. L'aggiornamento dell'elenco avverrà mediante pubblicazione di apposito avviso una volta all'anno entro il 30 novembre a valere per l'anno successivo.
4. L'avviso per la formazione e aggiornamento dell'elenco di avvocati esterni di cui al presente regolamento, verrà pubblicato all'Albo pretorio on-line sul sito web del Comune di Cogoleto: www.comune.cogoleto.ge.it
5. L'elenco dei professionisti è pubblico ed è consultabile sul sito del Comune di Cogoleto ed il Professionista autorizza con l'invio della propria candidatura il trattamento dei dati personali per le finalità di legge.
6. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

VII

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

1. Gli uffici sono tenuti a fornire al Responsabile tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l'adempimento dei suoi compiti, ivi compresa la costituzione in giudizio.
2. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari all'adempimento dei compiti di difesa e assistenza dell'Ente.

VIII

GIURISDIZIONI SUPERIORI e CORTE D'APPELLO

1. Relativamente ai patrocini dinnanzi alle Giurisdizioni Superiori e alla Corte d'Appello, l'Amministrazione ha facoltà di procedere ad individuare i professionisti a cui affidarsi, tramite appalto di servizi ai sensi del d.lgs. 50/2016.

IX

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

1. Il Responsabile del Settore a cui afferiscono i servizi legali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti o degli studi associati che:

- ne abbiano fatto richiesta;
- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

X

PRIVACY

Ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali:

- il trattamento dei dati personali dei candidati è finalizzato unicamente alla formazione dell'elenco dei professionisti ed alla assegnazione di incarichi di assistenza legale giudiziale o di consulenza legale;
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati; (art. 32 del Regolamento UE n. 2016/679);
- i dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico; (art. 6 del Regolamento UE n. 2016/679);
- il candidato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, l'integrazione, la correzione dei propri dati ai sensi degli artt. 16 e 17 del Regolamento UE n. 2016/679;

- l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per la registrazione degli stessi, nell'ambito dell'elenco di cui al punto 2). (art. 7 del Regolamento UE n. 2016/679).
- In forza dell'eventuale conferimento dell'incarico legale, il professionista incaricato sarà nominato Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE.
- L'estensione della nomina di Responsabile del trattamento dei dati non eccede la durata dell'incarico, al termine del quale il Responsabile provvede a mettere a disposizione del Titolare tutte le banche dati eventualmente raccolte e a cancellare le copie esistenti, salvo che non sia diversamente disposto dal diritto dell'Unione o dello Stato.

- XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E RINVIO

1. Nelle more di istituzione dell'Elenco dei professionisti, l'eventuale conferimento di incarichi a legali esterni, verrà conferito, nel rispetto dei criteri di cui alle presenti Linee Guida previa richiesta di un preventivo ad almeno 3 professionisti già presenti nell'elenco, fatte salve motivate esigenze di continuità e complementarità che non rendano opportuno tale indagine di mercato.
2. Per la predisposizione dell'Elenco di cui alla precedente parte II, il primo Avviso pubblico verrà redatto e pubblicato all'Albo pretorio on-line entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti linee guide.
3. Per la successiva revisione periodica si applicano le disposizioni di cui al precedente punto 3 della parte VI.
4. Per tutto quanto non disciplinato dalle presenti Linee Guida si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice deontologico forense nonché all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 come convertito con L. 120/2020 finché vigente.